

N. R.G. 1621/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

Sezione Impresa

La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Manuela Velotti	Presidente
dott. Andrea Lama	Consigliere
dott. Carmela Italiano	Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1621/2021 promossa da:

APPELLANTE

contro

APPELLATI

Oggetto: giudizio di appello in materia di responsabilità ex artt.2392 e 2393 c.c. verso la società.

CONCLUSIONI

Per il Consigliere Relatore : "Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna ogni e diversa istanza reietta, in riforma dell'impugnata Sentenza del Tribunale di Bologna n. 1621/2021, nel merito ed in via principale accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Bologna n. 1621 pubblicata il 6.7.2021 resa nell'ambito del giudizio RG N. 16080/2016 avanti il Tribunale di Bologna, accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado in sede di precisazione delle conclusioni – ovvero respingere ogni domanda nei confronti del Sig. [nome] asseritamente responsabile ex art. 2392 c.c. in quanto inammissibili, improcedibili, improponibili e, comunque, infondate in fatto e in diritto tutte le istanze con essa fatte

pagina 1 di 17

valere ritenendo comunque corretto e conforme a legge l'operato dell'appellante quale ex Presidente del Consiglio di Amministrazione del (...) nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, rideterminati – ove occorra – gli importi di ciascuno dei componenti del consiglio di amministrazione del (...) anche alla luce dei motivi di impugnazione della sentenza disporre – in via solidale e/o alternativa – secondo giustizia ed equità ogni consequenziale statuizione. In via istruttoria, ammettere le istanze istruttorie come dedotte e già formulate nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. nel giudizio di primo grado per le ragioni dedotte nel terzo motivo di appello e qui da intendersi integralmente trascritte. In ogni caso con vittoria dei compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio.

Per (...) “Nel merito, in via principale accogliere per i motivi indicati in narrativa nel presente appello incidentale, e per l'effetto in riforma della Sentenza n. 1621 del 17.06.2021 emessa dal Tribunale di Bologna nel procedimento R.G. 16080/2016, pubblicata in data 06.07.2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado dal Sig. (...) in sede di precisazione delle conclusioni, e pertanto respingere ogni, qualunque, domanda nei confronti del Sig. (...) in quanto infondata in fatto ed in diritto, ritenendo conforme alla legge, allo statuto societario, e comunque corretto il comportamento tenuto dal Sig. (...) quale ex vice presidente del consiglio d'amministrazione del (...) statuendo in ogni caso per l'assenza di colpa e/o di responsabilità in merito ai fatti denunciati da quest'ultimo nel giudizio di 1° grado; in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui fossero accolte, anche solo parzialmente le ragioni attoree, accertare quali unici responsabili il Sig. (...) e/o il Sig. (...) e per l'effetto condannarli al pagamento della somma che risulterà all'esito dell'istruttoria, se necessario anche con applicazione del criterio equitativo; in via ulteriormente subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle ragioni di controparte, e ravvisata un'eventuale responsabilità in solido del Sig. (...) con gli altri componenti del Consiglio d'amministrazione del (...) condannarlo al pagamento della somma dovuta, limitandola e graduandola secondo le ragioni ed i motivi indicati nel corso del giudizio di primo grado, e nella comparsa di costituzione e risposta del 02.12.2021, rideterminando, ove occorra, in maniera maggiore sia il grado di responsabilità, sia gli importi a carico degli altri componenti del Consiglio d'amministrazione del (...). -Con vittoria di spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa., rispetto alle quali ci si rimette a giustizia. -Si chiede che la causa venga trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. In via subordinata, Si richiede l'ammissione delle istanze istruttorie contenute nella propria memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. relative al giudizio di 1° grado, per le ragioni indicate nel terzo motivo d'impugnazione, da intendersi quivi integralmente ritrascritte”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il (...) Soc. Coop. a r.l. conveniva in giudizio (...), ex amministratore della cooperativa fino alla data del 27.05.2015 (quando subentrava (...)), per atti di *mala gestio* asseritamente commessi nella conduzione dei rapporti con alcuni soci della Cooperativa, ciascuno dei quali era titolare di un esercizio commerciale presente all'interno del (...). In primo luogo, parte attrice deduceva che (...) quale legale rappresentante della Cooperativa, aveva concluso in data

pagina 2 di 17

27.03.2015 una scrittura privata con la ditta individuale “
sottoscritta anche da
in qualità di liquidatore e legale rappresentante
della società S.r.l. in liquidazione;
rivestiva altresì la carica di
componente del CDA della Cooperativa, così come
il quale a sua volta
aveva sottoscritto il contratto. Nell’atto si dava conto, in premessa, del fatto che in data 10.12.2014 la
S.r.l. aveva ceduto la propria attività di commercio al dettaglio di carni, posta all’interno del
all’impresa individuale “
” e che in virtù
dell’art. 16 co. 2 del Regolamento della Cooperativa, in caso di subentro nell’attività altrui, il debito
maturato dal cedente nei confronti della stessa veniva garantito dal soggetto subentrante; nel caso di
specie il debito complessivo maturato da S.r.l. ammontava ad € 38.236,26 (oltre ad € 3.023,78
per interessi, calcolati dall’1.01.2015). Ad avviso del
Soc.Coop. a r.l., con
tale accordo
era stata liberata dall’obbligo di pagare, nei confronti della
Cooperativa, sia i propri debiti personali per € 2.142,00 ed € 2.659,67, sia una parte consistente del
debito complessivo di € 41.260,04, assunto in solido con la società S.r.l. in liquidazione; il debito
rimasto a suo carico, nella misura di € 13.236,26, inoltre, non era stato in gran parte assolto, se non per
l’importo di € 1.750,00 corrispondente a cinque cambiali onorate, mentre erano rimaste insolte altre
quattro cambiali (con scadenza rispettivamente al 31.05.2015, 31.10.2015, 30.11.2015, 31.12.2015) ed
erano andate smarrite le residue 29 cambiali, a causa della condotta del
che le aveva
ricevute in custodia; in particolare, riferiva che questi aveva dichiarato nel corso dell’assemblea del
21.01.2016 di non essere più in possesso dei titoli e di non ricordare a chi li avesse consegnati. Parte
attrice deduceva altresì che il
aveva operato in modo negligente accettando il rilascio
delle cambiali, in quanto sia la
sia i suoi avallanti erano tutti pluriprotestati. Dunque, in
relazione a tale operazione parte attrice dichiarava di aver subito un danno pari ad € 44.311,91, ottenuto
deducendo dai complessivi € 46.061,91 l’importo di € 1.750,00, incassato grazie alle poche cambiali
riscosse. In secondo luogo, la Cooperativa deduceva che con delibera del 13.05.2014 il CDA aveva
assegnato l’esecuzione di alcuni lavori di manutenzione straordinaria, da effettuare nel centro
commerciale
alla società
S.r.l., accettando il preventivo lordo di € 35.380,00, ma poi
aveva provveduto a liquidare all’impresa la somma complessiva di € 47.213,99, con un’eccedenza
ingiustificata di € 11.833,99; aggiungeva che in data 01.07.2013 era stato corrisposto a

a titolo personale, un assegno dell’importo di € 2.473,23, in assenza di
alcuna causale. In conclusione, la società cooperativa attrice chiedeva che venisse accertata la
responsabilità di
per le condotte di *mala gestio* sopra descritte, commesse come
Presidente del CDA del
Soc. Coop a r.l., con condanna del

pagina 3 di 17

convenuto al pagamento della somma complessiva di € 58.619,16 o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre a interessi e spese.

Nel procedimento iscritto al n.r.g. 16080/2016, si costituiva in giudizio **MASSIMA S.p.A.**, deducendo che l'amministrazione del **MASSIMA S.p.A.** era di tipo collegiale - in quanto il CDA era composto da lui stesso, come Presidente, da **MASSIMA S.p.A.**, in qualità di Vicepresidente e da **MASSIMA S.p.A.**, come consigliere - ma che le decisioni venivano prese in accordo tra tutti i soci (ridotti a 13), tutti titolari di un esercizio commerciale all'interno del CENTRO, i quali si incontravano quotidianamente ed erano in grado di occuparsi direttamente degli affari della Cooperativa, come era dimostrato dal fatto che la decisione del CDA del 13.05.2014, che affidava i lavori edili alla società **S.r.l.**, aveva ratificato la volontà dei soci, espressa sottoscrivendo un apposito elenco di accettazione del preventivo dei lavori (doc. 3); affermava che l'organo amministrativo doveva essere composto necessariamente da soci, che la carica era gratuita e non erano previste deleghe, neppure in capo al Presidente; contestava l'autenticità della scrittura privata del 27.03.2015, disconoscendo formalmente la sottoscrizione ivi apposta, apparentemente a lui riferibile; dichiarava di non avere ricevuto né custodito le cambiali rilasciate da

MASSIMA S.p.A., attuale Presidente del CdA e legale rappresentante dell'ente, aveva maturato un debito nei confronti della Cooperativa, per conto della quale aveva agito in giudizio, cosicché si trovava in conflitto di interessi e doveva essere sostituita da un curatore speciale da nominare ex art. 78 c.p.c.; chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa di **MASSIMA S.p.A.**, quale componente del CdA, affinché, in ipotesi di accoglimento della domanda attorea, questi venisse condannato a manlevare e/o a concorrere ex art. 2392 c.c. con il convenuto **MASSIMA S.p.A.** per quanto quest'ultimo fosse tenuto a pagare in favore di parte attrice per le causali dedotte nell'atto di citazione (cfr. pag. 2 della comparsa di costituzione del **MASSIMA S.p.A.**).

Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio **MASSIMA S.p.A.**, il quale nella comparsa di costituzione e risposta dichiarava che la sua firma, apposta in calce alla scrittura privata del 27.03.2015, valeva a testimoniare la sua presenza alla stipulazione dell'atto, ma non aveva la funzione di impegnare la Cooperativa, che era rappresentata dal Presidente del CdA,

MASSIMA S.p.A., in conformità alle disposizioni statutarie; esponeva che la gestione della cooperativa aveva luogo con la partecipazione diretta e/o con l'adesione di tutti i soci, i quali nel caso di specie erano consapevoli delle difficoltà economiche sia della **S.r.l.** in liquidazione, sia dell'impresa individuale di **MASSIMA S.p.A.** ed in maggioranza avevano aderito all'operazione del 27.03.2015, sottoscrivendo il prospetto della raccolta delle firme allegato al verbale del CdA redatto in

pagina 4 di 17

pari data (comprendente anche le firme di _____ e di _____ cfr. doc. 3); rilevava che la scrittura privata del 27.03.2015 costituiva una transazione, con cui le parti si erano fatte reciproche concessioni, in quanto a fronte dello storno di alcuni debiti maturati dalla _____, la Cooperativa aveva ottenuto di risolvere il rapporto con la socia in tempi brevi, sia per interrompere l'incremento del suo debito ormai senza soluzione di continuità, sia per cogliere l'opportunità di consentire al socio _____, già titolare dell'adiacente esercizio di salumeria, di subentrare nell'attività della _____ nell'ambito di un proprio progetto di espansione commerciale all'interno del CENTRO _____; riferiva che l'operazione con il _____, il quale già da tempo aveva manifestato questa intenzione, si era concretizzata subito dopo la risoluzione del rapporto con la _____ ed era stata formalizzata con delibera del CDA del 16.04.2015 (doc. 5), da cui risultava che il nuovo socio si faceva carico di gran parte dei debiti della _____, che le erano stati stornati; affermava di aver sempre agito correttamente e di non essere stato informato dei protesti elevati nei confronti della debitrice e degli avallanti delle cambiali; si dichiarava poi del tutto estraneo alle vicende relative allo smarrimento dei titoli e alla liquidazione dei lavori eseguiti dalla _____ S.r.l.. Il terzo chiamato chiedeva, pertanto, il rigetto di qualsiasi domanda proposta nei suoi confronti e, in subordine, previa autorizzazione della chiamata in causa del terzo _____, l'accertamento della responsabilità esclusivamente in capo a quest'ultimo e a _____, in ulteriore subordine, chiedeva che, ravvisata la responsabilità in solido con gli altri componenti del CDA, egli stesso venisse condannato esclusivamente al pagamento della somma dovuta, limitata e graduata secondo le ragioni esposte nella comparsa.

di cui veniva autorizzata la chiamata in causa, non si costituiva nel giudizio di primo grado e veniva dichiarato contumace.

All'udienza del 16.11.2017 il difensore di _____, in aggiunta alla contestazione della firma risultante dalla scrittura privata del 27.03.2015, disconosceva le sottoscrizioni a lui astrattamente riferibili, apposte sui documenti prodotti dalla difesa _____ ed in particolare sul verbale del CdA del 27.03.2015 (doc. n. 3), con cui era stata deliberata l'operazione negoziale relativa alla suddetta scrittura privata conclusa con la _____ (ad eccezione dell'"elenco soci" allegato, in cui il convenuto ammetteva di aver effettivamente assentito all'accordo come socio), e sul verbale del 16.04.2015, con cui il CDA aveva assegnato l'esercizio commerciale già condotto dalla _____ al socio _____ (doc. 5).

La causa era istruita mediante l'esame dei documenti prodotti dalle parti ed esibiti ex art. 210 c.p.c. da parte attrice, nonché mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio grafologica sui documenti disconosciuti da _____. Non venivano ammesse le prove testimoniali.

pagina 5 di 17

2. Con sentenza n. 1621/2021 del 17.6.2021, depositata e pubblicata il 6.7.2021, la Sezione specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Bologna ha accertato la responsabilità solidale, nei confronti del CENTRO COMMERCIALE Soc. Coop. a r.l. di e ciascuno per la quota di un terzo ex art. 1298 c.c., in relazione "ai pagamenti non giustificati effettuati nei confronti della società S.r.l. e di nella misura di euro 47.213,99 in luogo di euro 35.380,00 per la prima e di euro 2473,23 per il secondo, in tal modo erogando indebitamente a terzi la somma complessiva di euro 14.307,22 con corrispondente danno economico a carico della Cooperativa.

Conseguentemente, ha condannato al pagamento, in favore del CENTRO COMMERCIALE Soc. Coop. a r.l., della somma complessiva di € 14.307,22, oltre ad interessi dalla domanda al saldo; ha dichiarato tenuto a manlevare

Claudio di quanto questi era obbligato a corrispondere a parte attrice, nei limiti del valore della sua quota di responsabilità, pari ad un terzo, condannandolo per l'effetto al pagamento, in favore di della somma di € 4.769,07, oltre ad interessi dalla domanda al saldo, nonché al

rimborso di un terzo delle spese di lite che avrebbe pagato all'attore in forza della presente sentenza; ha condannato alla refusione, in favore del CENTRO

Soc. Coop. a r.l., delle spese di lite, liquidate in complessivi € 759,00 per esborsi ed € 4.835,00 per compensi, oltre IVA, CPA e 15% per spese generali; l

..... alla refusione, in favore di delle spese di lite, liquidate in complessivi € 759,00 per esborsi ed € 2.430,00 per compensi, diminuiti del 50 % ad € 379,50 per esborsi ed € 1.215,00 per compensi, oltre IVA, CPA e 15% per spese generali, compensando tra gli stessi le residue spese di lite; ha condannato alla refusione, in favore di

..... delle spese di lite, liquidate in complessivi € 759,00 per esborsi ed € 2.430,00 per compensi, diminuiti del 50 % ad € 379,50 per esborsi ed € 1.215,00 per compensi, oltre IVA, CPA e 15% per spese generali, compensando le residue spese di lite; ha posto definitivamente le spese di CTU, per intero, a carico di

3.A. Preliminarmente, il giudice di primo grado ha ritenuto infondata la questione relativa alla sussistenza di un conflitto di interessi tra la Cooperativa attrice e la sua Presidente

..... tale da giustificare la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., richiesta dal convenuto evidenziando che "la norma si riferisce invero al caso in cui sul piano processuale sussista, in base alla domanda proposta da alcuna delle parti in causa, un'ipotesi di conflitto di interessi reale o potenziale tra rappresentante e rappresentato, tale per cui chi rappresenti la società nel processo sia a sua volta portatore di un interesse dedotto in giudizio, con conseguente

pagina 6 di 17

necessità che sia rimessa al curatore speciale ogni valutazione in ordine alla partecipazione al giudizio della società rappresentata. Nel caso di specie, invece, il convenuto, a giustificazione di tale istanza, ha dedotto unicamente la presunta titolarità in capo alla società di un credito spettante nei confronti del proprio legale rappresentante, integrante una posizione giuridica del tutto estranea rispetto alla controversia oggetto di causa”.

3.B. Quanto al merito, il Tribunale ha osservato che gli atti di gestione societaria, dedotti in giudizio dalla cooperativa sociale come comportamenti di *mala gestio*, erano astrattamente ascrivibili, a prescindere da ogni valutazione di illiceità, a tutti i componenti del CdA, in quanto l'amministrazione dell'ente era affidata ad un organo collegiale, i cui componenti erano sprovvisti di specifiche deleghe, di tal che non potevano trovare applicazione, ai fini dell'esercizio dell'azione di responsabilità, le condizioni e le limitazioni stabilite dall'art. 2392 c.c.; ha quindi escluso qualsiasi “responsabilità dell'organo amministrativo con riguardo alla conclusione del contratto del 27.03.2015 con la ditta individuale _____”, qualificando tale negozio come accordo transattivo stipulato a beneficio e nell'interesse della Cooperativa.

Analogamente, non ha ravvisato alcuna responsabilità ex art. 2392 c.c. “con riferimento alla ricezione e alla perdita delle cambiali rilasciate alla Cooperativa dalla _____ per il debito residuo”, osservando “innanzitutto che né la debitrice, né l'avallante _____ risultavano protestate alla data dell'accordo del 27.03.2015; nei loro confronti i protesti venivano infatti elevati solo nei mesi successivi (cfr. doc. 9 di parte attrice e docc. 15, 16, 17 di parte convenuta). Inoltre, non appare ascrivibile all'organo amministrativo una specifica responsabilità a causa dell'insolvenza della _____ la quale provvedeva a pagare soltanto cinque cambiali, mentre altre quattro andavano insolute e le residue 29 venivano smarrite. Non risulta provato che l'avvio di iniziative legali nei confronti della _____ (peraltro nemmeno intraprese dal nuovo organo amministrativo presieduto da _____ sin dalla data del 28.05.2015, antecedente al manifestarsi dell'insolvenza della debitrice) avrebbe avuto una qualche utilità, permettendo di realizzare il credito. Per la stessa ragione, la perdita delle cambiali (comunque ascrivibile all'organo amministrativo che le aveva ricevute per conto della società) non vale di per sé a dimostrare il danno corrispondente alla mancata riscossione del credito portato dai titoli, derivante invero dall'insolvenza della debitrice. Peraltro, nella scrittura privata del 27.03.2015 veniva espressamente riconosciuta l'esistenza del debito in capo alla ditta di _____ con conseguente astratta possibilità di agire nei suoi confronti sulla base di tale contratto”.

3.C. Il giudice di prime cure ha invece riconosciuto la responsabilità degli amministratori per aver effettuato pagamenti non giustificati nei confronti della società _____ S.r.l. e di _____

pagina 7 di 17

Giuseppe, il quale peraltro, quale componente del CdA, aveva agito in conflitto di interessi. In proposito nella sentenza si legge “risulta agli atti che nell’aprile del 2014 la S.r.l. presentava alla Cooperativa un preventivo di € 29.000,00, oltre IVA (per complessivi € 35.380,00), relativo a lavori di manutenzione straordinaria da eseguire all’interno del debitamente approvato con l’accettazione espressa di tutti i soci (doc. 3 di parte convenuta). Con verbale del 13.05.2014, il CdA della Cooperativa assegnava l’incarico alla ditta S.r.l., accettando la fattura emessa in acconto, che parte attrice indicava in complessivi € 15.250,00; quindi, veniva eseguito il pagamento di ulteriori due fatture, rispettivamente per € 13.180,00 ed € 18.783,99. In tal modo veniva corrisposto alla S.r.l. l’importo complessivo di € 47.213,99, anziché quello indicato nel preventivo approvato. Tali circostanze non venivano specificatamente contestate né dal convenuto, né dal terzo chiamato, e risultano provate per mezzo della delibera del CdA sopra indicata (doc. 14) e delle fatture emesse dalla società S.r.l., recanti l’attestazione di avvenuto pagamento (docc. 5, 18, 19 di parte attrice). L’organo amministrativo risulta, dunque, responsabile della perdita sociale di € 11.833,99, eccedente rispetto all’importo del preventivo approvato dai soci e dal CdA, in assenza di alcuna ragione giustificativa. A ciò si aggiunge il versamento effettuato, in mancanza di specifica causale, in favore di S.r.l. con assegno di € 2.473,23 (doc. 15 di parte attrice). In conclusione, risulta indebitamente erogata a terzi la somma complessiva di € 14.307,22, con corrispondente danno economico a carico della Cooperativa attorea. Tutti e tre i componenti dell’organo amministrativo sono responsabili di queste operazioni, essendo tenuti, in forza dei doveri inerenti alla carica rivestita, a preservare l’integrità del patrimonio sociale. Nei rapporti interni la responsabilità può essere ripartita in parti uguali secondo un criterio presuntivo, come previsto dall’art. 1298 c.c., in mancanza di altri parametri ragionevolmente applicabili, neppure dedotti dalle parti in causa. Ne consegue che il convenuto deve essere condannato a corrispondere a parte attrice l’intero ammontare del danno accertato, pari ad € 14.307,22, conformemente alla domanda a lui rivolta dall’attore. Il convenuto è tenuto a manlevare il convenuto nei limiti del valore della sua quota di responsabilità, determinata in conformità al disposto dell’art. 1299 c.c. nella misura di € 4.769,07, pari ad un terzo dell’importo complessivo; per lo stesso titolo, è tenuto a corrispondere al convenuto un terzo delle spese processuali”.

Infine, ha dichiarato nei riguardi di S.r.l. la responsabilità, per i comportamenti ritenuti illeciti, in via solidale con gli altri componenti del CdA ed in relazione alla sua quota, come richiesto – in via subordinata - dal terzo chiamato I dando atto che non poteva invece essere emessa nei suoi confronti alcuna statuizione di condanna, in quanto il convenuto non aveva proposto domanda di regresso nei suoi confronti, avendo chiesto in via

pagina 8 di 17

principale che il _____ venisse condannato al suo posto, quale unico responsabile dei fatti di causa unitamente al _____ (domanda non accolta).

4. Avverso tale sentenza ha proposto appello _____ ha proposto appello incidentale _____

Disposta la rinnovazione della notifica degli atti introduttivi nei confronti degli appellati nel rispetto dei termini liberi a comparire e sospesa ai sensi dell'art.283 c.p.c. l'efficacia esecutiva della sentenza con ordinanza collegiale del 1.3.2022, il Centro Commerciale _____ Soc.Coop. A.r.l. in liquidazione e _____ sono stati dichiarati contumaci.

All'esito dell'udienza cartolare del 15.4.2025 la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

5. _____ ha dedotto, quali motivi di appello, 1) la violazione e/o l'erronea applicazione delle norme di diritto di cui agli artt. 115 c.p.c., 116 c.p.c., 91 e 92 c.p.c., 2392 c.c. e 2697 c.c. e l'omesso esame dei documenti versati in atti laddove il giudice di prime cure aveva ravvisato la responsabilità degli amministratori per la perdita sociale di € 11.833,99, eccedente rispetto all'importo del preventivo approvato dai soci e dal CdA nel mese di aprile 2014 per i lavori di ristrutturazione del Centro Commerciale appaltati a _____ S.r.l.; 2) la carente e contraddittoria motivazione, unitamente all'omesso esame dei documenti, nella parte in cui la sentenza impugnata aveva erroneamente ritenuto ingiustificato il pagamento di euro 2.473,23 con assegno in favore di _____ la cui causale invece si identificava nella restituzione della cauzione al predetto socio in luogo del già cessato socio _____ in ossequio agli accordi precedentemente intervenuti tra questi ultimi. In terzo luogo e conseguentemente, impugnava anche la regolamentazione delle spese processuali.

6. Con appello incidentale _____ ha dedotto in via principale i medesimi motivi di appello formulati da _____ sia con riferimento al pagamento dei lavori edili appaltati a _____ di _____ all'interno del Centro Commerciale _____ nell'aprile 2014 sia in relazione all'assegno di euro 2473,23 a favore di _____ In subordine, ha eccepito che la sentenza impugnata era ingiusta, erronea e non conforme ai dettami e principi di legge nella parte in cui ha ritenuto responsabile anche lo stesso _____ condannandolo conseguentemente in solido con i tutti gli altri componenti del Consiglio d'Amministrazione del Centro Commerciale _____ laddove gli esborsi di euro 11.833,99 a favore della società _____ s.r.l. e l'assegno di euro 2473,23 a favore di _____ ritenuti ingiustificati dal giudice di prime cure, erano riconducibili esclusivamente ad iniziative arbitrarie del solo _____ non supportate da alcuna delibera autorizzativa del Consiglio d'Amministrazione in carica *pro-tempore*, delle quali _____ non era a conoscenza, tanto da non aver potuto esprimere il proprio dissenso (in mancanza di una

pagina 9 di 17

riunione consigliare) ai sensi dell'art. 2392 terzo comma c.c. o impedirne la realizzazione ex art. 2392 secondo comma c.c..

7. I primi due motivi dell'appello formulati da [] in via principale e da [] in via incidentale sono fondati.

7.A. Con riferimento al primo motivo, come evidenziato nella sentenza impugnata, effettivamente il preventivo per i lavori edili presentato nel mese di aprile 2014 al Centro Commerciale [] da parte della socia [] S.r.l. era pari ad euro 29.000,00 oltre Iva per un totale di euro 35.850,00 e le tre fatture emesse da quest'ultima rispettivamente di euro 15.250,00 (fattura del 29.4.2014), euro 13.180,00 (fattura del 28.7.2014) ed euro 18.783,99 (fattura del 02.09.2014) (V. docc. 5,18,19 fascicolo Centro Commerciale [] 1° grado), ammontavano ad un totale di euro 47.213,99 e, pertanto, ad euro 11.833,99 in più rispetto al preventivo originario.

Tuttavia, è altresì documentale e pacifico che:

- il preventivo dei lavori dell'aprile 2014 accettato da tutti i soci per l'importo complessivo di euro 35.850 (doc. 3 fascicolo [] 1° grado) prevedeva la realizzazione di opere all'interno del Centro Commerciale [] concernenti il solo rifacimento del pavimento all'interno dell'immobile con fornitura delle piastrelle e l'imbiancatura delle pareti;

- l'appaltatrice realizzava anche opere "extra preventivo" ed, in particolare, *"20 mt lineari battiscopa, di materiale per una presa di pavimento molto rapida, taglio di tre porte alluminio + 3 in legno compreso di montaggio e smontaggio, compreso di tutto il perimetro di fascette in alluminio, più cambio di tutte le lampadine del centro commerciale []"* per un ammontare pari ad euro 5.786,99, come desumibile dall'esame della fattura n.14 del 2.9.2024 prodotta dallo stesso Centro Commerciale [] nel giudizio di primo grado sub all.19 memoria ex art.183 comma 6 n.2 c.p.c. contenente la descrizione della "chiusura lavori" oggetto del preventivo di aprile 2014 e quella ulteriore dei lavori "extra" per un ammontare complessivo di euro 15.396,72;

- la società [] S.r.l. avrebbe dovuto provvedere anche alla realizzazione dell'impianto di illuminazione per l'intera superficie del Centro Commerciale, pari a mq 450; non avendo assolto a tale obbligo, dopo l'emissione della terza fattura n.14 del 2.9.2024, redigeva in data 30.09.2014 la nota di credito n. 15 per l'importo di Euro 6.047,00 "in seguito a storno per lavori di edilizia eseguiti all'interno del Centro Commerciale []" (depositata dal Centro Commerciale [] in data 28.04.2019 a seguito dell'ordine di esibizione del Giudice di 1° grado del 22.03.2019);

- siffatto debito veniva espressamente richiamato nella scrittura privata del 27.03.2015 stipulata tra [] in qualità di legale rappresentante del Centro Commerciale [] SCARL ed [] quale titolare dell'omonima ditta individuale [] e [] S.r.l., in

pagina 10 di 17

persona del liquidatore pro tempore (doc. 3 fascicolo Centro Commerciale

1° grado), ove nella premessa si legge “ la società S.r.l. in liquidazione è debitrice nei confronti del Centro Commerciale di Euro 6.047,00, importo relativo ad una nota di credito n. 15 del 30.09.2014 emessa a seguito a storno per lavori di edilizia eseguiti all'interno del Centro Commerciale. ”;

- il predetto accordo, contenente il richiamo alla nota di credito n.15 del 30.9.2014, veniva poi recepito nel verbale del Consiglio di amministrazione del 27.3.2025, accettato e sottoscritto da tutti i soci (doc.3).

7.B. Dall'esame di tali documenti si evince che la somma di euro 11.833,99 versata dal Centro Commerciale Soc.Coop a r.l. a favore di S.r.l. – ritenuta ingiustificata dal Tribunale di Bologna nella sentenza impugnata e, come tale, qualificata perdita sociale – effettivamente era eccedente rispetto all'importo del preventivo originario redatto nel mese di aprile 2014 ed approvato da tutti i soci.

Tuttavia, la stessa società appaltatrice aveva riconosciuto che la somma di euro 6.047,00 – compresa nel maggior importo sopra indicato - era stata indebitamente ricevuta in quanto concernente lavori edili mai effettuati; conseguentemente, aveva emesso la nota di credito n.15 del 30.9.2014, ammettendo di aver maturato un debito di pari importo nei confronti del Centro Commerciale .

Tale obbligazione era poi stata estinta nell'ambito dell'operazione transattiva conclusa con scrittura del 27.3.2015, in relazione alla quale il giudice di primo grado ha escluso qualsiasi responsabilità ex art.2392 c.c. dell'organo amministrativo nei confronti della società; la relativa statuizione contenuta alle pagine 6 e 7 della sentenza 1621/2021 pubblicata il 6.7.2021 non è stata impugnata e dunque è passata in giudicato.

Ed invero, nella premessa del predetto contratto stipulato il 27.03.2015 dal Centro con la ditta individuale e con S.r.l., si legge che quest'ultima società aveva maturato un debito di euro a 32.189,26 “per acconti riparto spese non corrisposti al Centro Commerciale ” alla data del 31.12.2014 e di euro 6.047,00 di cui alla nota di credito n.15 del 30.9.2014, per un ammontare complessivo totale pari ad euro 38.236,26 oltre gli interessi di euro 3023,78 di cui alla fattura n.17 del 1.1.2015. A seguito della cessione in data 10.12.2014 dalla società S.r.l. alla ditta Inferrera Giovanna dell'attività di commercio al dettaglio di carni posta all'interno del Centro Commerciale i debiti del socio receduto, in virtù dell'art.16 comma 2 del regolamento, erano garantiti anche dalla Inferrera che rispondeva in solido con S.r.l., oltre ad essere a sua volta debitrice della somma di euro 2142,20 quale “acconto riparto spese per le mensilità

pagina 11 di 17

di febbraio e marzo 2015 (fattura n.33 del 1.2.2015 e fattura n.49 del 1.3.2015)”, del deposito cauzionale e della quota sociale di euro 2659,67 relativi alla fattura n.225 del 31.12.2014.

Nell’accordo transattivo del 27.3.2015, le parti computavano, dunque, anche il debito di euro 6.047,00 gravante sulla società e al punto 4) concludevano che “il Centro Commerciale accetta tale dazione in pagamento a tacitazione dei suoi crediti meglio specificati in premessa”, tra i quali era riportata anche la nota di credito n.15 del 30.9.2014 di tale importo.

Come osservato dal giudice di prime cure nella statuizione passata in giudicato, “l’importo di € 25.000,00 condonato alla , quale parte del debito dalla stessa assunto in solido con

S.r.l., veniva immediatamente recuperato dalla Cooperativa grazie all’accordo concluso nei giorni successivi con il socio

L’identità tra gli importi condonati/pagati alla e quelli posti a carico del nonché la breve distanza temporale tra la risoluzione del rapporto con la prima (avvenuta in forza del contratto del 27.03.2015) e l’assegnazione dei locali all’altro socio (deliberata dal CdA il 16.04.2015), evidenziano che era stata realizzata un’operazione unitaria, con cui la Cooperativa era riuscita ad interrompere il rapporto sociale con un’impresa che versava in difficoltà economiche, per poter approfittare quanto prima della disponibilità manifestata da altro socio, il quale subentrava nell’esercizio commerciale reso disponibile dalla e versava alla Cooperativa le risorse finanziarie non più recuperabili

nei confronti di quest’ultima. Risulta, infatti, che il aveva corrisposto alla Cooperativa, per l’ingresso nei locali lasciati dalla , oltre alla somma di € 25.000,00, anche l’importo di € 10.000,00 + IVA, relativi all’acquisto delle attrezzature che la aveva ceduto alla Cooperativa per lo stesso prezzo. Pertanto, da un lato l’operazione era finalizzata a garantire l’interesse sociale (come peraltro è dimostrato dall’avvenuta sottoscrizione di tale proposta da parte di quasi tutti i soci della Cooperativa: cfr. doc. 3), dall’altro nessun danno risulta essere stato cagionato all’ente con riferimento alle somme sopra indicate. Gli importi condonati e non recuperati, per mezzo dell’operazione descritta, erano di modesto valore e comprendevano esclusivamente l’ammontare degli interessi conteggiati sul debito originario di

S.r.l. e la somma di € 2.659,67 dovuta dalla per deposito cauzionale e quota sociale;

peraltro, la perdita risultava di fatto ulteriormente ridotta, in quanto le somme corrisposte dalla Cooperativa alla l per l’acquisto delle attrezzature (pag. 5 dell’atto di citazione), erano

inferiori rispetto a quelle previste come dovute in base all’art. 2 del contratto del 27.03.2015. In ogni caso, tale perdita appare giustificabile in una logica transattiva, in quanto la Cooperativa, a fronte della concessione di un contenuto incentivo economico, riusciva ad ottenere l’immediato recesso della socia, quale condizione per addivenire ad una più proficua riassegnazione dei locali dell’esercizio

pagina 12 di 17

commerciale, accompagnata dall'acquisizione di nuove risorse finanziarie per complessivi € 35.000,00. Si osserva che la correttezza di tale ricostruzione trova riscontro nella nota integrativa al bilancio chiuso al 31.12.2015 (doc. 9 di parte convenuta, pag. 6), che confermava la natura transattiva dell'operazione compiuta con la socia".

Al fine di non incorrere in un ragionamento contraddittorio e illogico, siffatta valutazione effettuata dal giudice di primo grado in relazione all'operazione transattiva del 27.3.2015 nel suo complesso, non impugnata e passata in giudicato, deve necessariamente estendersi anche al pagamento indebito di euro 6.047,00 effettuato dal Centro Commerciale a favore di S.r.l., riconosciuto come tale dalla società appaltatrice nella nota di credito n.15 del 30.9.2014, riportato nella premessa della scrittura privata del 27.3.2015 quale credito vantato dalla cooperativa e dichiarato estinto ai sensi del punto 4) di tale accordo negoziale.

7.C. Quanto al residuo importo di euro 5.786,99 – compreso nella maggior somma di euro 11.833,99 qualificata dal giudice di primo grado quale pagamento ingiustificato e fonte di responsabilità solidale dei componenti del CDA - è documentale che l'appaltatrice SRL nella fattura (conclusiva e di chiusura) n.14 del 2.9.2024 di euro 15.396,72 prodotta sub doc.19 dal Centro Commerciale aveva descritto non solo i lavori oggetto del preventivo originario ma anche opere "extra", la cui effettiva realizzazione e accettazione da parte dei soci della cooperativa appellata non è mai stata contestata specificamente da quest'ultima neppure nel giudizio di primo grado.

Risulta altresì congrua ed in ogni caso mai contestata la quantificazione di tali lavori edili extra preventivo nella misura di euro 5.786,99 dedotta sia da , sia da

Alla luce di tali risultanze documentali, non può condividersi l'opinione del Tribunale circa la valutazione in ordine alla affermata condotta negligente e imprudente dei componenti del Consiglio di amministrazione del Centro Commerciale per avere erogato indebitamente l'importo complessivo di euro 11.833,99 a favore di S.r.l..

Ed invero, l'azione di responsabilità ex artt.2392 e 2393 c.c. si configura qualora sia violato dall'amministratore un obbligo specifico previsto dalla legge o dallo statuto o il dovere di diligenza.

Come chiarito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, anche la violazione di quest'ultimo obbligo generale deve essere riferibile a condotte degli amministratori specificamente individuate; lo stesso art.2392 c.c. prevede come misura delle prestazioni di *facere* un parametro oggettivo idoneo a salvaguardare il carattere professionale dell'incarico e la flessibilità necessaria ad evitare un irragionevole allargamento della responsabilità, collegando la diligenza alla natura dell'incarico, ossia alla dimensione e alla tipologia dell'impresa esercitata e alla funzione di amministratore in quanto tale nonché al criterio delle specifiche competenze dei predetti.

pagina 13 di 17

Pacifica la natura contrattuale della responsabilità (Cass. Sez. 2 - , *Sentenza n. 19556 del 18/09/2020*; Cass. Sez.2 n.32010 del 11/12/2024), ne discende che grava sull'attore la prova dell'inadempimento (secondo modalità differenti a seconda dei singoli obblighi che si assumono violati), del pregiudizio lamentato e del nesso di causalità con la condotta rilevante, mentre in assenza di prova specifica del danno, la mera violazione di una norma statutaria o di diligenza non è sufficiente ad integrare la responsabilità dell'amministratore.

Nel caso di specie, il Centro Commerciale non ha assolto all'onere sullo stesso incombente di provare un comportamento dell'organo amministrativo contrario agli obblighi di legge, di statuto e di diligenza ed anzi è risultato accertato che la dazione della somma di euro 11.833,99 era riconducibile non ad un comportamento omissivo, superficiale o di disinteresse dell'organo amministrativo o ad una decisione arbitraria e difforme dai canoni di ragionevolezza, prudenza e prevedibilità del risultato delle singole operazioni, ma al pagamento del corrispettivo di lavori edili, riconosciuto come indebitamente percepito dalla stessa società appaltatrice già in data 30.9.2014 per l'importo di euro 6047,00 con conseguente sorgere di un credito del Centro Commerciale successivamente estinto e, per la residua somma di euro 5.786,99, versato ed accettato quale compenso di lavori extra preventivo effettuati nell'interesse della società cooperativa appellata e mai contestati o rifiutati dai soci della predetta.

8. Analoghe considerazioni valgono per il pagamento di euro 2473,23 effettuato dal Centro Commerciale con assegno del 1.7.2013 a favore di

Pur non essendo riportata alcuna specifica causale sul predetto assegno,

nei rispettivi atti difensivi, hanno dedotto che tale somma era stata corrisposta a titolo di restituzione del deposito cauzionale versato dall'ex socio receduto Bassini Gianfranco (socio della società e Snc), il quale, in sede di recesso dalla Cooperativa e di cessione dell'attività a e in data 26.7.2012, aveva concordato con il cessionario che la cauzione sarebbe stata incassata da quest'ultimo. Per questo motivo, contestualmente aveva chiesto al Centro Commerciale di restituire la somma di euro 2.473,23 a trascorso un anno dall'intervenuta cessione e cessazione della sua attività.

La circostanza, desumibile dal conto depositi cauzionali 2014-2015 prodotto dal sub doc.18 ed oggetto anche di istanza istruttoria testimoniale non ammessa dal giudice di primo grado, non è mai stata specificamente contestata dal Centro Commerciale Soc.Cooperativa a r.l., come desumibile dalla lettura della memoria ex art.183 comma 6 n.3 c.p.c., della comparsa conclusionale e di replica.

pagina 14 di 17

Va ricordato al riguardo che l'art. 115 c.p.c. prevede che *“Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”*.

In proposito, la S.C. (Cass., n. 26908/2020) ha chiarito che *“Il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di “non contestazione” a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica”* (conforme a Cass. n. 19896/2015).

Nel caso di specie, come si evince dall'esame degli atti difensivi sopra richiamati, il Centro Commerciale Soc.Cooperativa a r.l. non ha adempiuto all'onere di compiere una contestazione circostanziata in ordine alla causa giustificativa dedotta dagli amministratori in relazione alla dazione dell'assegno di euro 2473,23.

Dunque, non solo è superflua la prova testimoniale sul punto (pur richiesta anche in grado di appello da [redacted] e da [redacted]), ma ai sensi dell'art.115 c.p.c. tale fatto non contestato specificamente dal Centro Commerciale [redacted] deve essere posto a fondamento della presente decisione e, di conseguenza, vale ad escludere la responsabilità ex artt.2392 e 2393 c.c. dell'organo amministrativo anche in relazione all'erogazione a terzi dell'importo di euro 2473,23, avendo gli amministratori con tale condotta adempiuto ad un obbligo societario di restituzione del deposito cauzionale al socio receduto, effettuando il relativo pagamento al soggetto delegato o comunque indicato dal creditore quale persona legittimata all'incasso.

Il pagamento non era dunque privo di causa, ma rappresentava al contrario un atto dovuto e, come tale, non ha causato alcun pregiudizio economico alla cooperativa appellata.

9. Sulla scorta di tali risultanze istruttorie e delle considerazioni che precedono, in accoglimento dei primi due motivi di appello, l'azione di responsabilità di [redacted] e [redacted] deve essere rigettata non solo con riferimento all'operazione transattiva del 27.3.2015 e alla ricezione e perdita delle cambiali rilasciate da [redacted] (come già accertato dal giudice di prime cure), ma anche in relazione all'erogazione a terzi della somma di euro 14.307,22. L'accoglimento dei primi due motivi di appello rende superflua l'analisi del motivo di appello incidentale dedotto in via subordinata da [redacted], concernente i rapporti interni tra i componenti del CdA.

Del resto, il totale rigetto dell'azione di responsabilità dell'organo amministrativo nei confronti del Centro Commerciale Soc.Coop. a r.l. comporta la caducazione di ogni statuizione contenuta nella

pagina 15 di 17

sentenza impugnata in relazione alla domanda di manleva e all'azione di regresso formulate da
nei confronti di

In conclusione, la sentenza impugnata va riformata nella parte in cui ha accertato la responsabilità
solidale, nei confronti del CENTRO COMMERCIALE Soc. Coop. a r.l., di

ciascuno per la quota di un terzo ex art.1298 c.c., in
relazione all'erogazione indebita a terzi di euro 14.307,22 e, conseguentemente, ha condannato
al pagamento, in favore del della somma complessiva di € 14.307,22, oltre ad
interessi dalla domanda al saldo; ha dichiarato l tenuto a manlevare
di quanto questi era obbligato a corrispondere a parte attrice, nei limiti del valore
della sua quota di responsabilità, pari ad un terzo, condannandolo per l'effetto al pagamento, in favore
di della somma di € 4.769,07, oltre ad interessi dalla domanda al saldo.

Va confermata in relazione ai capi non impugnati che hanno escluso la responsabilità dell'organo
amministrativo per l'operazione transattiva del 27.3.2015 e per la ricezione e perdita delle cambiali di

10. In applicazione del principio di soccombenza ex art.91 c.p.c. e dell'esito complessivo della lite che
ha condotto al rigetto integrale dell'azione di responsabilità ex artt.2392 e 2393 c.c. svolta dal
CENTRO COMMERCIALE Soc. Coop. a r.l., quest'ultimo deve essere condannato alle spese
di lite di entrambi i gradi di giudizio sia nei confronti di sia nei confronti di

Anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio seguono il criterio della soccombenza e vanno
interamente poste a carico del Centro Commerciale .

P.Q.M.

La Corte di Appello di Bologna - Sezione specializzata in materia di Impresa, definitivamente
pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 1621/2021 della Sezione specializzata in materia di
Impresa del Tribunale di Bologna, rigetta integralmente la domanda proposta dal Centro Commerciale
Soc.Coop. a r.l. nei confronti di con conseguente caducazione delle statuizioni
concernenti la domanda di manleva e l'azione di regresso formulata da nei confronti
di.

Condanna il Centro Commerciale Soc.Coop. a r.l. a rimborsare a favore di e di
le spese di lite di entrambi i gradi, che liquida per ciascuno, quanto al primo
grado, in € 14.103,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, e, quanto al
secondo grado, in € 711,00 per esborsi ed euro 5.809,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese
generali, IVA e CPA.

pagina 16 di 17

Pone definitivamente le spese di CTU, per intero, a carico del Centro Commerciale Soc.Coop. a r.l..

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, il 24.7.2025.

Il Consigliere estensore
dott.ssa Carmela Italiano

Il Presidente
dott.ssa Manuela Velotti